



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## APPALTO SERVIZI EDUCATIVI

CENTRI RICREATIVI DIURNI anni 2025/2026

INTEGRAZIONE ORARIA

INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'

anni scolastici 2024/2025 - 2025/2026

### CAPITOLATO SPECIALE

#### INDICE

TITOLO I INDICAZIONI GENERALI	3
Art.1 - Definizioni	3
Art.2 - Oggetto dell'appalto	3
Art.3 - Durata	3
Art.4 - Centri ricreativi diurni	4
Art.5 - Servizi ausiliari per i centri ricreativi diurni	6
Art.6 - Servizi di integrazione oraria	7
Art.7 - Servizi di integrazione scolastica per alunni con disabilità	8
Art.8 - Opzioni	10
Art.9 - Obbligo di verifica soddisfazione dell'utenza	11
Art.10 - Oneri a carico del Comune	11
Art.11 - Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice	11
Art.12 - Personale	12
Art.13 - Clausola sociale	14
Art.14 - Continuità dei servizi	14
Art.15 - Esercizio diritto di sciopero	14
Art.16 - Controlli - Verifiche - Relazioni	15
TITOLO II NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	15
Art.17 - Norme di prevenzione e sicurezza	15
Art.18 - Piano di emergenza	17
TITOLO III ASPETTI CONTRATTUALISTICI	17
Art.19 - Corrispettivo	17
Art.20 - Pagamenti	17

Art.21 - Adeguamenti dei prezzi	18
Art.22 - Subappalto del servizio e cessione del contratto	18
Art.23 - Penalità e contestazioni	19
Art.24 - Garanzie definitive	20
Art.25 - Stipulazione del contratto	20
Art.26 - Elezione di domicilio	21
Art.27 - Diffida ad adempiere	21
Art.28 - Ipotesi di risoluzione del contratto	21
Art.29 - Recesso da parte della Stazione Appaltante	22
Art.30 - Esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore	22
Art.31 - Esonero della Stazione Appaltante da responsabilità	23
Art.32 - Polizze assicurative	23
Art.33 - Tutela della riservatezza dei dati personali	24
Art.34 - Foro competente	24
Art.35 - Rinvio	25

ALLEGATI:

- Allegato n. 1 Elenco personale in servizio servizio (appalto servizi educativi in corso)
- Allegato n. 2 Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI);



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

### TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a) Datore di Lavoro o Stazione appaltante (S.A.): L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni, soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- b) Operatore Economico Aggiudicatario (O.E.A.): il soggetto giuridico risultato aggiudicatario dell'appalto;

#### Art. 2

##### Oggetto dell'appalto

L' appalto ha per oggetto la progettazione e la gestione dei seguenti servizi :

- Centri ricreativi diurni per gli anni 2025 e 2026;
- Servizi di Integrazione Oraria per gli anni scolastici 2024/2025 - 2025/2026;
- Servizio di integrazione scolastica per alunni disabili frequentanti gli Istituti Comprensivi cittadini per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
- Servizio di integrazione scolastica per alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;

il tutto come meglio specificato ai successivi articoli 4, 5, 6 e 7;

#### Art. 3 – Durata

Il contratto avrà durata dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2026, o sino alla conclusione dei centri estivi 2026 se successiva al 31/08/2026, con possibilità di attivare per ulteriori 2 anni la proroga prevista dall'art.120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023

Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Stazione Appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'O.E.A. sarà obbligata a continuarlo per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

Ricorrendone i presupposti, previa verifica dei requisiti di partecipazione dell'operatore aggiudicatario, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della

stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 4**

#### **Centri ricreativi diurni**

I Centri ricreativi diurni costituiscono un servizio da svolgersi durante la chiusura estiva delle scuole dell'infanzia e primarie.

In linea con le normative Regionali, il Comune, tramite i Centri Ricreativi Diurni intende:

- offrire a bambini/e un luogo di aggregazione dove svolgere attività ricreative e ludiche ed avere positive relazioni con i propri coetanei;
- offrire alle famiglie un supporto per la gestione dei figli nei mesi di interruzione dell'attività scolastica.

Il servizio Centro ricreativo diurno si rivolge a bambini/e – ragazzi/e di età compresa fra i 3 e gli 11 anni, frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, e si configura come proposta educativa a carattere ludico, ricreativo e sportivo, finalizzata a riconoscere il gioco come diritto e la socializzazione come opportunità formativa. Finalità del Centro ricreativo diurno è creare un contesto capace di promuovere la crescita, il benessere ed il divertimento dei bambini e delle bambine all'interno di luoghi sicuri ed al contempo aperti alle opportunità del territorio, come tali in grado di connotare il contesto cittadino come luogo di vacanza qualificata per la propria utenza. L'impianto pedagogico del Centro ricreativo diurno, deve esprimere una progettualità differenziata rispetto ai contesti scolastici e didattici, ed attivare invece proposte educative a carattere ludico, motorio, ricreativo, creativo – laboratoriale, di esplorazione, ricerca e scoperta ambientale.

Devono essere favorite quelle attività che sono peculiari della stagione estiva, quali ad esempio giochi all'aperto, giochi con l'acqua, attività sportive. Le esperienze offerte dovranno essere orientate a stimolare la curiosità, a creare situazioni piacevoli e divertenti, a sollecitare motivazioni ed interessi – al movimento, alla costruzione, al gioco, alla creatività, alla scoperta dell'ambiente, all'esplorazione, alla relazione con i pari, proponendo percorsi e situazioni significative anche dal punto di vista relazionale, così da facilitare il costituirsi di un clima positivo e favorevole alla socializzazione. Particolare attenzione, dovrà essere posta in riferimento agli aspetti legati alla multiculturalità e all'integrazione dei bambini con disabilità o in condizioni di svantaggio socio – culturale.



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

### **N. centri previsti 4, di cui:**

- 2 nelle scuole dell'infanzia e 2 nelle scuole primarie.

I centri estivi iniziano il primo lunedì successivo al termine delle lezioni e terminano il venerdì precedente il riavvio delle stesse, con pausa nella settimana di ferragosto.

Le scuole sedi dei Centri, le settimane di funzionamento e il numero di utenti indicativo ai fini dell'offerta sono indicati nella successiva tabella, i dati indicati potranno comunque essere suscettibili di modifica sia rispetto ai periodi ed al numero di settimane di apertura che al numero degli iscritti, che, infine, alla scelta delle scuole ove ubicare i Centri stessi.

	Martiri	Galli	Tonale 2	Corridoni
1^ settimana	80	60	0	0
2^ settimana	80	60	0	0
3^ settimana	80	60	0	0
4^ settimana	80	60	105	105
5^ settimana	80	60	105	105
6^ settimana	80	60	105	105
7^ settimana	80	60	90	105
8^ settimana	60	0	60	0
9^ settimana	60	0	60	0
10^ settimana	0	0	0	0
11^ settimana	60	0	60	0
12^ settimana	60	0	60	0
13^ settimana	60	0	0	0

I Centri verranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di 35 (trentacinque) iscritti per sede.

I Centri potranno comunque essere suscettibili di modifica di sede in conseguenza di momentanea indisponibilità delle scuole sopra indicate o per diversa scelta della S.A.

Il rapporto numerico educatore/bambini deve rispettare gli standard regionali definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 11496 del 17 marzo 2010.

- Il Coordinatore di Centro deve essere in possesso di laurea (anche triennale) in scienze dell'educazione, formazione, psicologiche, sociologiche, pedagogiche o servizio sociale, o con titolo regionale di educatore professionale o con funzioni socio-educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza;

- per i centri della scuola dell'infanzia rivolti a bambini tra i 3 ed i 5 anni di età deve essere presente un operatore socio educativo ogni 15 bambini;

- per i centri della scuola primaria deve essere presente un operatore con funzioni socio educative ogni 20 bambini;

Se sono presenti bambini con disabilità, in relazione alla loro presenza numerica ed alla tipologia di disabilità, sono eventualmente richiesti operatori socio educativi in aggiunta allo standard sopra riportato; per ogni bambino disabile frequentante i Centri deve essere redatto un progetto educativo ricreativo e di socializzazione specifico.

Il numero di ore previsto di educatori dedicati al sostegno di utenti con disabilità ai Centri è di **7.500** annue (dato indicativo finalizzato alla formulazione dell'offerta, non vincolante per la S.A.).

L'orario di funzionamento dei Centri, da tenere in considerazione per la programmazione delle attività, è: dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Devono essere previste entrate e uscite diversificate, per le famiglie che lo richiedono, nei seguenti orari:

- al mattino: 7.30 – 8.00 – 8.30;

- alla sera: 17.00 – 17.30.

**I numeri di centri, settimane di apertura ed utenti precedentemente indicati sono finalizzati a fornire gli elementi necessari a formulare l'offerta economica.**

**Il corrispettivo che la S.A. dovrà alla O.E.A. sarà invece commisurato al numero di centri, settimane di apertura ed utenti effettivi.**

**La O.E.A. prende atto di questa specifica ed al contempo accetta esplicitamente che nulla sarà dovuto per eventuali minori quantità di servizi attivati in termini di n. centri, n. settimane e/o n. di utenti.**

## **Art. 5**

### **Servizi ausiliari per i Centri ricreativi diurni**

La O.E.A. dovrà farsi carico di verificare, attraverso la raccolta delle ricevute di pagamento, che tutti gli utenti iscritti che accedono ai Centri abbiano provveduto al pagamento della retta.



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Saranno a carico della O.E.A. anche i servizi ausiliari e di pulizia delle strutture durante lo svolgimento dei Centri, con esclusione delle attività legate alla somministrazione del pasto, già ricomprese in altro contratto.

Per tale servizio la O.E.A. in sede di offerta dovrà preventivare un monte ore annuo di n. **2.500** ore (dato indicativo finalizzato alla formulazione dell'offerta, non vincolante per la S.A.).

La fornitura del materiale di pulizia e dei prodotti per l'igiene degli utenti è comunque a carico dell'O.E.A.

Tutto il materiale e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza e igiene. I prodotti dovranno, in ogni caso, corrispondere a quelli indicati nell'offerta, dei quali l'impresa dovrà consegnare la scheda tecnica.

### **Art. 6**

#### **Servizi di Integrazione Oraria**

Si tratta di servizi finalizzati a facilitare la frequenza scolastica e diretti alle famiglie lavoratrici che hanno difficoltà a conciliare i tempi di vita e di lavoro. In linea generale, tutti i servizi devono garantire l'assistenza, la cura e l'educazione dei bambini, offrendo accoglienza e intrattenimento, con l'obiettivo di rendere gradevole la permanenza del bambino/ragazzo all'interno della scuola per un periodo prolungato. I servizi si svolgeranno nelle aule scolastiche messe a disposizione dalla Dirigenza Scolastica. I servizi di integrazione oraria accolgono le domande delle famiglie che, per i motivi già esposti, richiedono di anticipare o prolungare l'orario oltre quello scolastico.

Periodo di funzionamento:	pari alla durata dell'anno scolastico
Numero di sezioni previste:	35, a moduli di 1 ora al giorno
Numero complessivo ore annue previste	6.125
Numero utenti per sezioni:	minimo 8, massimo 27 (22 nel caso di presenza di minore con disabilità senza necessità di sostegno individualizzato)

Fasce orarie: - scuola dell'infanzia 16.00/17.00 e 17.00/18.00  
- scuola primaria 7.30/8.30 e 16.30/17.30.

Il servizio si può caratterizzare: in sezioni di pre e post scuola tradizionalmente intese che prevedono:

- *pre-scuola*: accoglimento dei bambini all'interno delle strutture scolastiche a partire

indicativamente dalle ore 7.30 e fino all'inizio del tempo scuola (1 ora);

- *post-scuola*: custodia dei bambini a partire dal termine dell'orario scolastico per n.1 ora alla scuola primaria e per n. 1 o 2 ore alla scuola dell'infanzia.

Tale servizio comporta la predisposizione di un programma di attività finalizzate all'animazione e alla socializzazione dei bambini, adatto alle varie età degli utenti.

## **Art. 7**

### **Servizio di Integrazione Scolastica per Alunni con disabilità**

Il servizio è rivolto ad alunni con disabilità con certificazione per l'integrazione scolastica (L.104/92 e L.R. 19/2007 e sue modificazioni) che necessitano di interventi di sostegno o di prestazioni educative/assistenziali, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione supportando i processi di integrazione scolastica.

Coerentemente con la logica di presa in carico complessiva delle situazioni di fragilità e del sostegno dei bisogni di crescita e di sviluppo dei minori con disabilità e dei loro nuclei familiari, il servizio garantisce il collegamento in rete con le risorse dei servizi scolastici, sociali e sanitari.

L'erogazione del servizio comporta azioni complesse finalizzate a :

- garantire l'integrazione nel gruppo-classe o sezione e nella comunità scolastica, predisponendo i necessari interventi di supporto per i singoli alunni nel rispetto della persona e in coerenza con i bisogni evidenziati;
- potenziare l'autonomia personale, le capacità comunicative e relazionali e gli apprendimenti, valorizzando e ampliando le competenze individuali;
- rendere operativa la collaborazione fra tutte le figure professionali presenti nella scuola e nei servizi sanitari, sociali e con la famiglia, per garantire la coerenza del progetto educativo;
- contribuire alla diffusione di buone prassi nell'ottica della cultura della diversità, dell'accoglienza e della solidarietà, contrastando ogni forma di isolamento e di emarginazione.

Il servizio prevede interventi educativi finalizzati a potenziare l'autonomia nelle sue varie dimensioni, nonché gli apprendimenti, lo sviluppo delle possibilità comunicative e di socializzazione dei bambini e degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del Comune di Sesto San Giovanni.

Tale servizio si integra con le attività didattiche messe in atto dai docenti e con le attività assistenziali di base messe in atto dai collaboratori scolastici o personale ausiliario.

Il Servizio si attua attraverso diverse modalità:

- 1) sostegno personalizzato, sulla base degli obiettivi indicati nel PEI;
- 2) sostegno a piccoli gruppi per lo sviluppo di attività di laboratorio, con lo scopo di realizzare



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

proposte educative effettivamente rispondenti alle esigenze dei minori, strutturate secondo i diversi livelli di gravità.

Fermo restando il monte ore assegnato a ciascun Istituto, le diverse tipologie di intervento da attuarsi (personalizzato o a piccoli gruppi) vanno concertate annualmente con i referenti scolastici, anche diversificando le possibili strategie sia durante l'anno scolastico che durante l'orario settimanale.

Il personale educativo assegnato al servizio svolge attività frontali a diretto contatto con gli alunni con disabilità assegnati nelle diverse scuole, e attività non frontali di programmazione, verifica.

Il personale assegnato alle Dirigenze Scolastiche in qualità di personale educativo svolge le proprie funzioni per la realizzazione degli obiettivi contenuti nei Progetti Educativi Individualizzati (PEI) degli alunni con disabilità assegnati in collaborazione con la scuola, la famiglia, i servizi sociali, sanitari e sociosanitari e più in generale con i soggetti interlocutori del territorio e del contesto di vita dell'alunno.

Tutto il personale educativo è tenuto a partecipare, in orario non frontale, agli incontri per:

- predisposizione, aggiornamento e verifica del PEI;
- attività di programmazione, incontri del gruppo di lavoro e altri gruppi istituzionali;
- attività di indirizzo, di progettazione e programmazione, di valutazione e verifica del piano di lavoro complessivo su richiesta degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale;
- attività di formazione e aggiornamento professionale.

L'orario di lavoro del personale educativo, definito ad inizio anno, non subirà riduzioni causate da brevi assenze (fino a 10 giorni scolastici consecutivi) dello studente in carico; pertanto, nel caso di assenza dello stesso, l'educatore (salvo diversi accordi con la scuola) è tenuto comunque a recarsi in classe per svolgere le attività di promozione dell'inclusione con il gruppo classe, coordinandosi con gli insegnanti, ovvero ad accantonare ore per partecipare alle attività non frontali di cui al paragrafo precedente.

Per assenze superiori a 10 giorni scolastici consecutivi si procederà alla riprogrammazione del servizio in accordo con la scuola e con la S.A..

## **Servizio di Integrazione Scolastica per Alunni Disabili istituti comprensivi**

Numero di ore annue previste 60.600

### **Servizio di Integrazione Scolastica per Alunni con disabilità scuole superiori – Modifiche del contratto in corso di esecuzione**

L'amministrazione si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione secondo le modalità di seguito riportate.

Regione Lombardia prevede annualmente l'assegnazione di contributi ai Comuni, perché organizzino e gestiscano servizi di integrazione scolastica e sociale e, più in generale, di strumenti necessari ed utili ad assicurare agli studenti con disabilità, il diritto allo studio e la piena partecipazione alla comunità scolastica.

Pertanto l'Amministrazione comunale intende attivare, a seguito della erogazione dei Fondi regionali, nel momento in cui questi verranno destinati e quindi successivamente all'attivazione dei servizi di cui alla tabella 1, il servizio di integrazione scolastica per alunni con disabilità, per le scuole di secondo grado, per un importo complessivo presunto, basato sullo storico sino ad ora erogato, di Euro 920.000,00 di cui Euro 907.935,00 quale costo della manodopera.

Il numero di ore previste da erogare è pari a **21.000** annue.

Il corrispettivo per questo servizio non è soggetto a ribasso bensì definito sulla base di quanto stabilito da Regione Lombardia come quota oraria di rimborso ai Comuni per l'attivazione del servizio stesso: attualmente, per l'anno scolastico 2023/2024, tale quota è pari ad € 23,00 all'ora, iva compresa (DGR 312/2023).

#### **Art. 8**

##### **Opzioni**

Oltre a quanto previsto nell'ultimo paragrafo dell'articolo precedente l'Amministrazione si riserva le seguenti:

Opzione di proroga del contratto (art. 120. comma 10, del D. Lgs. 36/2023)

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari ad ulteriori due anni, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di proroga tecnica (art. 120. comma 11, del D. Lgs. 36/2023)

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120. comma 9, del D. Lgs. 36/2023)

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto (20%) dell'importo del



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 9**

#### **Obbligo di verifica soddisfacimento dell'utenza**

E' fatto obbligo all'O.E.A. di effettuare ogni anno, a proprie cure e spese ma con supervisione della S.A, un indagine di verifica del soddisfacimento dell'utenza, attraverso la somministrazione di questionari alle famiglie/insegnanti degli utenti dei servizi affidati.

Entro un mese dal ritiro dei questionari l'O.E.A. dovrà fornire alla Stazione Appaltante i risultati con la relativa elaborazione.

### **Art. 10**

#### **Oneri a carico del Comune**

Il Comune mette a disposizione i locali e le strutture necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Sono a suo carico le spese di elettricità, riscaldamento, acqua, telefono, TARI, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il servizio mensa per gli utenti dei Centri Estivi, nonché per il personale educativo in essi operante, è a carico della S.A. che vi provvede attraverso l'impresa appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica.

### **Art. 11**

#### **Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice**

Sono a carico dell'O.E.A. oltre le prestazioni relative ai Servizi di cui ai precedenti articoli i seguenti oneri:

- servizio di segreteria al fine di gestire le sostituzioni, predisporre statistiche, fornire alla S.A. dati sull'andamento del servizio e sui singoli interventi rivolti agli alunni;
- sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari dei propri operatori in collaborazione con le istituzioni scolastiche nelle quali operano;
- materiale necessario allo svolgimento dei servizi e delle iniziative previste (didattico, di cancelleria, per eventuali feste/incontri con genitori e ragazzi);
- materiale di consumo necessari per le pulizie degli ambienti relativamente al servizio Centri ricreativi diurni;
- prodotti per l'igiene personale degli utenti relativamente al servizio Centri ricreativi diurni (es. carta igienica, sapone liquido, fazzoletti asciugamani, ecc.);

- prodotti di pronto soccorso;
- trasporti qualora previsti all'interno del progetto per i Centri ricreativi diurni;
- ogni altro eventuale costo necessario per attuare il progetto.

Al termine delle prestazioni la O.E.A. si impegna al ripristino e alla riconsegna dei locali utilizzati liberi da ingombri e in buono stato d'uso.

## **Art. 12**

### **Personale**

La O.E.A. dovrà impiegare per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto un numero necessario di personale professionalmente qualificato per ciascun servizio con regolare rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il personale dovrà essere fornito delle qualifiche professionali e, ove previsti per la mansione, dei titoli di studio, prescritti dalle normative nazionali e regionali vigenti.

Il personale educativo dovrà essere in possesso delle seguenti qualificazioni:

#### **per le attività di sostegno agli alunni con disabilità ed attività educative rivolte a minori 3 – 5 anni (compresi centri ricreativi estivi)**

Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) e lauree equipollenti, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 205/2017, commi 594-600 (per ulteriori specifiche si veda DGR di Regione Lombardia 6443/2022);

**per i centri ricreativi diurni scuola primaria ed i servizi di integrazione oraria:** attestato regionale di animatore sociale, ovvero qualifica di livello superiore.

Rimane in capo all'O.E.A. l'onere di adeguarsi ad eventuali cambiamenti relativi ai titoli necessari ad operare nei servizi oggetto del presente appalto.

L'O.E.A. deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula dell'Appalto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Città Metropolitana di



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Milano.

L'O.E.A. è altresì tenuta a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Su richiesta della Stazione appaltante, l'O.E.A. deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

La Stazione appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'O.E.A. delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che l'O.E.A. deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'O.E.A. si è posta in regola.

L'O.E.A. è tenuta a sostituire il personale che a insindacabile giudizio della SA fosse ritenuto non adeguato alle mansioni richieste. In tale caso l'O.E.A. provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante.

Per i servizi oggetto dell'appalto dovrà essere prevista la figura di un responsabile coordinatore, referente nei confronti del Comune e dei servizi in rete, in possesso di laurea breve o specialistica in Scienze dell'Educazione/Formazione, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti e in possesso di provata esperienza **almeno triennale** di coordinamento e direzione di servizi analoghi all'oggetto dell'appalto.

Il coordinatore è il referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e deve accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, affianca i servizi del Settore Socio Educativo del Comune di Sesto San Giovanni nel mantenere i contatti, con la scuola e con le famiglie.

Tale figura dovrà essere presente in tutti gli incontri di programmazione e verifica, sia dei singoli servizi sia di livello strategico, laddove sia richiesta la sua presenza.

La O.E.A. potrà scegliere di indicare un responsabile per ogni diverso servizio, ovvero un unico responsabile per tutti i servizi.

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'avvio di ogni servizio dovrà essere consegnato al Comune l'elenco completo dei dati anagrafici e del titolo di studio del personale assegnato ai diversi servizi.

### **Art. 13**

#### **Clausola sociale**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) delle cooperative sociali oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL delle cooperative sociali.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato 1 al capitolato di gara e contiene il numero degli addetti, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Nell'Allegato 1 si riporta tabella con il personale in servizio al 31/01/2024.

### **Art. 14**

#### **Continuità dei servizi**

All'inizio di ogni anno scolastico, la O.E.A. deve presentare alla S.A, il piano organizzativo dei servizi, assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

La O.E.A. è obbligata a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi inadeguato o insufficiente.

La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata e tale da garantire la continuità dei servizi e mantenere il rapporto numerico previsto.

In ogni caso, il personale sostitutivo, integrativo o supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito. In caso di assenza, l'educatore deve dare immediata comunicazione al Coordinatore del servizio. La O.E.A. deve provvedere tempestivamente alla sostituzione dell'educatore e comunque dal secondo giorno di assenza, salvo casi di particolare gravità, per i quali sarà richiesta la sostituzione in giornata.

Per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica, in caso di assenza del bambino o dell'alunno seguito, l'educatore resta in servizio con le specifiche già indicate all'articolo 7.

### **Art. 15**

#### **Esercizio del diritto di sciopero**

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la O.E.A. è obbligata, con riferimento alle prestazioni di cui al presente capitolato, a rispettare le prescrizioni e modalità stabilite per legge relative alla



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

tutela erogativa dei servizi pubblici essenziali in caso di esercizio del diritto di sciopero, in particolare per quanto attiene i termini di preavviso e le modalità di informazione all'utenza. Qualora la comunicazione da parte della O.E.A. non avvenga nel rispetto dei tempi prescritti verrà applicata una penale di Euro 1.500,00.

In riferimento al disposto della L. 146/90, la O.E.A. è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale del Comune addetto ai medesimi servizi.

### **Art. 16**

#### **Controlli – Verifiche – Relazioni**

La O.E.A. ha l'obbligo di relazionare alla Stazione Appaltante su qualsiasi fatto o situazione di rilievo e sull'andamento delle attività.

Spettano al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in qualunque momento e modo attraverso i propri responsabili in merito agli adempimenti dei programmi di lavoro e al rispetto delle norme contrattuali, contributive e assicurative nei confronti del personale.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale a seguito dell'accertamento delle violazioni delle suddette norme.

## **TITOLO II**

### **NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **Art. 17**

#### **Norme di prevenzione e sicurezza**

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti sia del Comune sia di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.

In particolare sono a carico dell'appaltatore gli adempimenti ad essa riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare al settore Socio Educativo del Comune.

L'appaltatore dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione Comunale, all'atto dell'inizio del servizio e per ogni successiva variazione:

- ◇ nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico c.;
- ◇ nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
- ◇ nomi e qualifiche della squadra di emergenza e primo soccorso;
- ◇ dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei;
- ◇ dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

Il personale incaricato, durante il servizio dovrà essere dotato dalla ditta:

- del cartellino di riconoscimento corredato da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- di mezzi e strumenti igienico sanitari funzionali allo svolgimento delle mansioni (guanti, mascherine, ecc.) ed ogni ulteriore ed eventuale ausilio a norma di legge.

Prima della sottoscrizione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune i documenti attestanti l'idoneità tecnico-professionale, il Documento di valutazione dei rischi afferente al servizio oggetto dell'appalto e il DUVRI sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria e sul consorzio.

L'appaltatore è inoltre tenuto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e all'aggiornamento dinamico per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto del contratto, ed a fornire ai lavoratori, inseriti nei servizi oggetto del presente contratto, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento.

Il DUVRI potrà essere integrato anche sulla base di varianti proposte dalla ditta aggiudicataria e accettate dall'Ente appaltante. Il Documento definitivo dovrà essere allegato al contratto al pari delle altre specifiche tecniche costituenti parte integrante e sostanziale del Capitolato speciale d'appalto

La Stazione appaltante potrà richiedere in ogni momento all'Impresa l'esibizione di tutta la documentazione inerente l'applicazione e il rispetto della normativa sopra richiamata.

L'inadempimento di obblighi in materia di sicurezza e prevenzione costituisce causa di risoluzione del contratto.

All'Impresa, qualora inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

### Art. 18

#### Piano di emergenza

Entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione l'Impresa che risulterà aggiudicataria, relativamente ai servizi di centri ricreativi diurni ed integrazione oraria, deve:

- predisporre (o eventualmente integrare quello già presente) un piano di emergenza per ogni sito nell'eventualità di terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, ecc. ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 – *Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*;
- formare e nominare un numero idoneo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio ai sensi del citato D.M. 10 marzo 1998;
- formare e nominare un numero idoneo di lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003 n. 388 – *Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale*.

### TITOLO III

#### ASPETTI CONTRATTUALISTICI

### Art. 19

#### Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale corrisponderà a quello proposto in sede di offerta dalla O.E.A..

Il corrispettivo effettivamente dovuto alla I.A sarà invece rapportato all'effettiva dimensione dei servizi attivati, in relazione al numero di sezioni e/o di iscritti, utilizzando i parametri riportati nell'offerta economica.

**La O.E.A. prende atto che nulla sarà dovuto dalla S.A. per i servizi eventualmente non attivati o in caso di parziale attivazione, per la parte non attivata degli stessi.**

### Art. 20

#### Pagamenti

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Impresa avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione delle stesse al protocollo generale della S.A,

La O.E.A. preliminarmente all'emissione dovrà trasmettere una "nota proforma" delle fatture corredata dai rendiconti dei servizi effettuati, il responsabile del procedimento dell'S.A,

provvederà ad una verifica preliminare e rilascerà alla O.E.A. attestazione di regolare esecuzione della prestazione.

La O.E.A. emetterà quindi fattura corredata da tale attestazione.

La fattura eventualmente emessa senza attestazione di regolare esecuzione sarà respinta.

La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l'S.A. avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.

Si stabilisce fin d'ora che l'S.A. potrà procedere, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati all'O.E.A., il rimborso di spese e il pagamento di penalità, all'incameramento della cauzione o a ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Le fatture, in formato elettroniche, devono essere intestate a: Comune di Sesto San Giovanni – Settore Socio Educativo – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è altresì tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **Art. 21**

### **Adeguamenti dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 la revisione dei prezzi può essere richiesta qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo. Tale variazione non deve essere già nota nel momento della formulazione dell'offerta, in tal caso l'O.E.A. deve tenerne conto e non può avanzare ulteriori pretese.

I prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

La revisione potrà essere richiesta una sola volta per ogni annualità, a partire dalla seconda.

Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si rimanda a quanto previsto dal comma 3, lett. b) del citato articolo; nello specifico all'indice dei prezzi al consumo elaborati annualmente da ISTAT.

## **Art. 22**

### **Subappalto del servizio e cessione del contratto**

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi in esso compresi. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei servizi relativi alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023, le prestazioni principale possono essere subappaltate ma **non** possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ragione dell'esigenza di garantire una maggiore omogeneità e conformità delle prestazioni anche in ragione della tipologia del servizio e dell'utenza destinataria dello stesso e in ragione di un maggior controllo da parte della committenza.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

In difetto, il subappalto **è vietato**.

### Art. 23

#### Penalità e contestazioni

Ove si verificano inadempienze dell'O.E.A. nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro otto giorni da ricevimento della contestazione inviata.

Si procederà all'applicazione della penalità mediante ritenuta diretta sulle competenze da liquidare. La Stazione appaltante può altresì procedere nei confronti dell'Impresa alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

€1.500,00	mancato rispetto dei termini di preavviso in caso di sciopero
€250,00	ritardo sino a 15' dell'operatore nei servizi di integrazione oraria
€500,00	ritardo superiore a 15' od assenza operatore nei servizi di integrazione oraria
€1.000,00	mancato rispetto del rapporto numerico operatori/bambini nei centri ricreativi diurni
€1.000,00	mancata esecuzione senza giustificati motivo delle attività proposte per i centri ricreativi diurni (per ogni episodio)
€500,00	mancata predisposizione di progetto educativo specifico per utente disabile c/o i centri ricreativi diurni
€1.000,00	riconsegna dei locali scolastici al termine dei centri ricreativi diurni in condizioni di pulizia non adegiate
€1.000,00	per impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti
€250,00	per ogni giorno, non giustificato, di ritardato inizio dei servizi di integrazione scolastica

€250,00	mancata sostituzione entro il 2° giorno di assenza del personale assente
€1.000,00	per ogni episodio di negligenza nei doveri di sorveglianza dei minori affidati
€1.000,00	mancata effettuazione dell'indagine di verifica soddisfazione dell'utenza
da €500,00 a € 5.000,00	per il mancato rispetto di altri aspetti contrattuali richiesti dal CSA o riportati in offerta tecnica;

#### **Art. 24**

##### **Garanzie definitive**

La stipulazione del contratto è subordinata alla consegna alla S.A. da parte dell'O.E.A., a garanzia dell'efficienza e della buona esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato, di una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della la S.A. l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'O.E.A. è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'A.C. avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione sarà incamerata ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati all'O.E.A..

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale. Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 25**

##### **Stipulazione del contratto**

L'O.E.A. si obbliga a stipulare il contratto - previo versamento dei diritti di segreteria, delle imposte e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso - alla data che sarà comunicata dalla Stazione appaltante.

Nel caso in cui l'O.E.A. non stipuli l'atto o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e il rapporto



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta della Stazione appaltante che porrà a carico dell'O.E.A. le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendolo comunque indenne delle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.

Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Sesto San Giovanni.

### **Art. 26**

#### **Elezione di domicilio**

L'impresa dichiara di eleggere e mantenere il suo domicilio nella propria sede legale per tutta la durata dell'appalto.

Le notificazioni e le intimazioni sono effettuate attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata.

### **Art. 27**

#### **Diffida ad adempiere**

Qualora nel corso dell'appalto la Stazione Appaltante accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, essa può fissare un congruo termine entro il quale l'Impresa si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

La Stazione Appaltante può avvalersi di tale facoltà in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore.

### **Art. 28**

#### **Ipotesi di risoluzione del contratto**

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'O.E.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'O.E.A. e salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- ◇ apertura di una procedura concorsuale a carico dell'O.E.A.;

- ◇ messa in liquidazione o, in altri casi di cessione dell'attività dell'O.E.A.;
- ◇ impiego di personale non dipendente dell'O.E.A.;
- ◇ inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- ◇ interruzione non motivata del servizio;
- ◇ cessione del contratto a terzi;
- ◇ violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ◇ inadempienze reiterate dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico che l'S.A. giudicherà non più sanzionabili tramite penali;

Nei casi sopra elencati il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni contenute nell'art. art. 122 del d. lgs. 36/2023

#### **Art. 29**

##### **Recesso da parte della Stazione Appaltante**

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione. Per la disciplina dei rapporti tra le parti si richiama quanto previsto nell' art. 123 del d. lgs. 36/2023.

#### **Art. 30**

##### **Esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore**

Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal precedente art. 28, qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando a quest'ultimo i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

### **Art. 31**

#### **Esonero della Stazione Appaltante da responsabilità**

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'O.E.A., che risponde dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della S.A.

L'O.E.A. risponde inoltre, direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività da essa o dai propri dipendenti svolta nell'esecuzione del presente appalto, possano derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, alla Stazione Appaltante o a terzi in genere.

L'O.E.A. è tenuta inoltre a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.

### **Art. 32**

#### **Polizze assicurative**

E' a carico dell'O.E.A. la responsabilità per eventuali danni arrecati dai propri dipendenti, a terzi ed agli utenti del servizio, nonché a cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo dell'appalto, tenendo sollevato al riguardo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

L'O.E.A. dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.

La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

MASSIMALE R.C.T. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro;

MASSIMALI R.C.O. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro con il limite di Euro [1.500.000,00] per ogni persona.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a stipulare apposita polizza infortuni che copra gli infortuni che dovessero subire gli utenti, che usufruiscono dei servizi, con almeno i seguenti capitali assicurati minimi:

- Caso morte: € 100.000,00
- Caso invalidità permanente: € 100.000,00

Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nelle prescritte polizze.

Tutti i massimali dovranno essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell'incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

### **Art. 33**

#### **Tutela della riservatezza dei dati personali**

La ditta aggiudicataria assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza ed a utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi connessi con l'incarico.

In tal senso la O.E.A. è conseguentemente nominata Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003 e successivi aggiornamenti).

### **Art. 34**

#### **Foro competente**

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Monza, sotto la cui giurisdizione ha sede l'Ente appaltante.



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

### **Art. 35**

#### **Rinvio**

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

- del d. lgs. 36/2023
- del Codice Civile;
- del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- dei regolamenti comunali.